

La prescrizione del costo di costruzione decorre dal rilascio della concessione

16 Luglio 2003

Secondo i giudici del Consiglio di Stato il contributo dovuto per il costo di costruzione (così come quello dovuto per gli oneri di urbanizzazione) deve essere determinato al momento del rilascio della concessione edilizia.

I magistrati ritengono, infatti, che quanto dovuto per il rilascio di una concessione edilizia, ai sensi della Legge 10/1977, non si sottragga alle regole generali in materia di prescrizione dei diritti, sulla base della considerazione che l'atto di liquidazione del contributo non ha natura autoritativa, bensì meramente ricognitiva ed, in quanto tale, il comune non può differire l'esercizio del suo diritto di credito.

L'amministrazione pertanto, a norma dell'art.2946 c.c., avrà dieci anni di tempo dal rilascio del titolo abilitativo per pretendere il pagamento dei relativi oneri.

La sentenza del giudici amministrativi (n°3333 del 13 giugno 2003), pur non dettando un principio altamente innovativo, definisce una questione controversa.

I comuni, infatti, attraverso un sistema fondato sulle concessioni rilasciate "con riserva di determinazione degli oneri" avevano di fatto annullato l'efficacia delle disposizioni inderogabili in tema di prescrizione.

Il Consiglio di Stato ha definitivamente chiarito l'illegittimità di questa prassi, vietando alle amministrazioni comunali pratiche vessatorie nei confronti del cittadino.

In allegato Sentenza 3333/2003

[1714-ALLEGATO.pdf](#) [Apri](#)